

## DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

### Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### PREMESSA

Con l'emanazione del Testo Unico, si è aperta nel paese un grande dibattito sulla effettività ed efficacia delle misure introdotte, specie quelle riguardanti l'inasprimento delle sanzioni a carico delle imprese e l'estensione dell'applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni<sup>1</sup>, prevista dal Decreto 231/2001, ai reati colposi commessi in violazione delle norme di prevenzione degli infortuni.

I dati registrati negli ultimi venti anni sono tuttavia la migliore testimonianza del fatto che l'idea di basare la sicurezza solo su un sistema che prevede vigilanza di tipo ispettivo e sanzioni punitive, non è in grado di per sé di fornire una soluzione efficace al problema. Il miglioramento della sicurezza affonda infatti le sue radici sia nel campo macro e micro economico, sia nel più generale campo della scarsa "cultura della sicurezza" che non è, peraltro, limitata al solo ambito lavorativo (non dimentichiamo che gli infortuni domestici sono oltre 4.500.000 ogni anno con circa 8.000 infortuni mortali e che sulle strade si perpetua una strage infinita).

Su questi temi così rilevanti, gli Ingegneri si sentono chiamati a svolgere un ruolo di primo piano nella definizione delle azioni più idonee al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, in quanto *l'ingegneria è la categoria che più di ogni altra si occupa di sicurezza, anche e soprattutto sul lavoro e quindi sarebbe opportuno che nelle idonee sedi istituzionali venisse sfruttata la competenza specifica che l'Ingegnere italiano può offrire per l'individuazione degli obiettivi che risultano prioritari per una convinta e decisa azione per la sicurezza del lavoro e che devono essere perseguiti con norme chiare e di certa applicazione*<sup>2</sup>.

Partendo da questi presupposti e tenuto conto delle modalità con le quali il Testo Unico è stato redatto, si può certo affermare che l'obiettivo di un logico riordino del previgente quadro normativo in un articolato legislativo caratterizzato da chiarezza, semplicità, coerenza ed equilibrio al fine di perseguire un effettivo miglioramento della tutela dei lavoratori è stato, in buona parte, disatteso.

---

<sup>1</sup> Anche prive di personalità giuridica

<sup>2</sup> Intervista a Paolo Stefanelli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri pubblicata sul n. 6 de Il Giornale dell'ingegnere

La realtà italiana è tale che la dimensione media delle aziende è da anni di circa 3,8 addetti e, nel quadro nazionale complessivo, le micro imprese (numero di dipendenti inferiori a 10 unità) rappresentano circa il 95% del totale delle nostre imprese e concentrano circa il 47,8% degli addetti<sup>3</sup>.

Questa condizione era ben chiara al legislatore in occasione della emanazione del D.Lgs. 626/94, tanto da prevedere l'istituto della autocertificazione della avvenuta valutazione dei rischi per i datori di lavoro di aziende familiari o che occupano fino a dieci addetti e prevedeva, entro il 31 marzo 1996, specifiche procedure standardizzate per le PMI; procedure che tuttavia non sono mai state emanate.

La concomitanza di entrambe queste situazioni ha comportato, nel tempo di vigenza del D.Lgs. 626/94, l'emanazione di molte linee guida (regionali, di categoria, ecc.) tra loro indipendenti e lo sviluppo di una molteplicità di approcci al problema sicurezza da parte dei vari operatori del settore (addetti alla sicurezza, consulenti, ecc.), che ha generato una situazione di incertezza con la conseguente predisposizione di documenti orientati spesso solo al soddisfacimento di un mero adempimento formale.

Quando si è cominciato a parlare di riordino della normativa ed emanazione di un Testo Unico, l'aspettativa degli addetti non poteva quindi che essere orientata alla attesa di procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi che, tenuto conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore, potessero trovare immediata applicazione soprattutto nelle PMI, con il vantaggio di definire strumenti operativi di rapida applicazione e liberare il datore di lavoro dalla attuale indeterminazione in merito alla correttezza di quanto predisposto in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Tali procedure standardizzate sono in effetti previste nel nuovo testo, tuttavia per la loro emanazione si dovrà attendere fino al 31 dicembre 2010, data ultima prevista per la loro elaborazione, ma che potranno essere operative solo quando saranno recepite con Decreto dei Ministeri del lavoro, della previdenza sociale, della salute, dell'interno una volta acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero chissà quanto si dovrà ancora attendere.

Nel Testo Unico colpisce anche il rilevante numero di errori e/o riferimenti non corretti presenti all'interno dei vari articoli, la mancata disciplina di specifici argomenti che quindi sono ad oggi regolati anche in base alla previgente legislazione ( si cita ad esempio il caso delle mole abrasive artificiali di diametro non inferiore a 150 mm che restano ancora regolate anche dal DPR 302/56 artt. 51 e 52), oppure l'introduzione di specifiche che risultano in contrasto con norme tecniche consolidate e riconosciute (ad esempio in all. IX la tabella indica distanze in contrasto con i criteri di sicurezza previsti da norme tecniche).

In quest'ultimo caso, non si capisce il motivo che ha spinto il legislatore ad inserire all'interno del testo normativo tabelle e limiti specifici per un settore, quale quello elettrico, per il quale esiste una vasta ed approfondita normativa

---

<sup>3</sup> Con riferimento ai dati ISTAT 2004

tecnica che risulta essere in continua evoluzione. Come nel caso della cosiddetta "normativa PED", sarebbe stato più opportuno limitarsi a prevedere l'obbligo del rispetto degli standard previsti da codici nazionali/internazionali riconosciuti, piuttosto che avventurarsi nella riproposizione di parametri già notoriamente superati dalle attuali norme tecniche. In un ambito di revisione organizzativa, quale quello del Testo Unico, si doveva infatti introdurre nell'ordinamento giuridico un meccanismo di aggiornamento automatico degli standard tecnici di sicurezza al progresso scientifico e tecnologico con un rinvio alle Direttive applicabili in materia, in un ambito di buona tecnica o di rispetto di principi generali di sicurezza europei, che sarebbero più cogenti di un semplice richiamo alle buone prassi.

Anche altri aspetti, introdotti dal Testo Unico in specifici settori, risultano essere difficilmente comprensibili.

Ad esempio nell'ambito del rischio chimico, lascia perplessi la lettura abbinata dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 29 del Testo Unico:

- nel comma 5 si specifica che i datori di lavoro di aziende che occupano fino a dieci dipendenti effettuano la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8 lettera f) (nel frattempo possono autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi per diciotto mesi dalla entrata in vigore del Testo Unico e comunque fino al 30 giugno 2012);
- nel comma 6 è previsto che le imprese fino a cinquanta addetti possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8 lettera f) (nel frattempo sono comunque soggette a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4);
- nel comma 7 peraltro si precisa che questa ultima facoltà non è prevista, tra l'altro, per le aziende in cui sono presenti rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi alla esposizione ad amianto

Quindi, applicando pedissequamente tale principio, in futuro ditte nella quali si svolgono attività a rischio quali l'elettrodeposizione galvanica oppure che effettuano il riempimento di bombolette spray con propellente infiammabile (in cui molto spesso sono occupati meno di dieci addetti), effettueranno la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate, mentre questa possibilità non sarà concessa alle aziende in cui sono occupate un numero di persone maggiore, ma inferiore a cinquanta, che magari sono soggette ad un basso livello di rischio. Non si capisce la logica di questa differenziazione fondata non sugli effettivi livelli di rischio derivanti dalle specifiche lavorazioni, ma basandosi solo sugli aspetti dimensionali dell'azienda. Questo visto che, anche nel nuovo quadro normativo, non è stato completamente risolto l'aspetto interpretativo sulle condizioni necessarie affinché sia definibile la presenza o meno di un rischio chimico sul luogo di lavoro e si ripresenta la stessa ambiguità interpretativa presente nel titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94 dove si faceva riferimento ad un non meglio definito "rischio moderato". Ora invece si fa riferimento ad un supposto più puntuale "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute", ma restano pressoché inalterati i diversi schemi valutativi che hanno portato, tra l'altro, a vedere le regioni adottare modelli di

riferimento differenti (ad esempio Movarisk supportato da Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna e Inforisk supportato dalla Regione Piemonte).

Sebbene non sia negli scopi del presente documento, non è possibile sottrarsi ad una seppur limitata analisi della previsione legislativa dell'art. 30 ovvero della adozione ed efficace attuazione di un modello di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. L'assenza di specifiche semplificazioni chiare e codificate in merito alla applicazione del modello organizzativo alle piccole / micro imprese, nella quale la maggior parte delle funzioni è concentrata in capo a poche persone, lascia ampia discrezionalità a chi debba giudicarne l'avvenuta adozione ed efficace attuazione. È evidente che in una impresa di queste dimensioni, in assenza di uno specifico riferimento normativo, il livello di complessità dei modelli da adottare e le questioni concernenti l'organizzazione, le deleghe di funzioni e le procedure decisionali ed operative, sono destinate ad assumere un diverso rilievo in funzione degli schemi di riferimento adottati dal datore di lavoro. Riferimenti che, peraltro, dovrebbero essere identificati interrogandosi sull'effettivo ruolo che un modello dovrebbe rivestire in relazione alle esigenze, alla struttura ed alle risorse di un qualsiasi impresa. Peraltro, secondo quanto previsto dall'art. 30 anche una piccola / micro impresa, contestualizzata nella sua essenzialità strutturale interna gerarchica e funzionale piuttosto che vista secondo parametri quantitativi relativi al numero dei dipendenti, deve necessariamente dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo. Modello che ragionevolmente dovrebbe comportare un minor sforzo organizzativo in relazione alla struttura meno articolata rispetto ad altre realtà. Peraltro, nell'art. 30 del Testo Unico, si precisa che il modello organizzativo, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, deve comunque prevedere una articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate. Queste attività prevedono quindi la necessità di impegnare risorse (umane ed economiche) da poter dedicare alla predisposizione del modello organizzativo stesso ed ai relativi controlli; risorse sempre limitate che potrebbero essere meglio indirizzate in azioni concrete, effettive ed efficaci, se si potesse disporre di indicazioni chiare e precise in merito a cosa si debba fare nell'ambito delle piccole / micro imprese.

In conclusione, se da una parte si può riconoscere al testo nel suo complesso, un sforzo verso lo sviluppo di una gestione partecipata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'intensificazione dei percorsi formativi e la predisposizione di campagne di educazione alla sicurezza, dall'altra si ribadisce che senza una sostanziale modifica di metodo nell'approccio legislativo, nessuna pena o sanzione potrà sostanziare il diritto alla salute che la Costituzione garantisce come inalienabile a tutti i cittadini.

***Si avanzano pertanto le seguenti considerazioni e proposte di emendamenti al testo di legge:***

## ***PROPOSTE INTRODUTTIVE***

### ARTICOLO 2 (Definizioni)

Si ritiene molto interessante l'introduzione del concetto di "rischio tollerabile", e relativa definizione.

A sostegno di questa proposta, si evidenzia che:

- il concetto di "riduzione al minimo" non offre una interpretazione concreta e spesso disincentiva i datori di lavoro a perseguire una politica di miglioramento della sicurezza ("tanto quel che si fa non è mai ritenuto sufficiente ...");
- oggi è possibile, in particolare per i rischi di esposizione ad agenti chimici e fisici, il riferimento a limiti di soglia quantitativi e misurabili; per i rischi infortunistici possono invece valere definizioni di tipo qualitativo;
- una classificazione di rischio che contempli il rischio tollerabile consente di distinguere e gestire con miglior efficacia azioni di miglioramento ed azioni di mantenimento dei livelli di sicurezza, permettendo così di definire obiettivi e programmi più concreti ed ottenere risultati incentivanti per un effettivo ciclo di miglioramento.

### ARTICOLO 7 (Contratto di appalto o contratto d'opera)

Il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali appare, in questa fase di prime applicazioni, complesso e poco adatto ad una gestione dinamica: si propone, in alternativa, il ricorso ai già collaudati sistemi di "permessi di lavoro", integrati ovviamente dei requisiti di gestione dei rischi interferenziali identificati tra committente e impresa appaltatrice e/o più imprese appaltatrici

Si ritiene inoltre che risulterebbe maggiormente comprensibile (e conseguentemente più accettato e praticato con convinzione) l'obbligo di esporre i costi della sicurezza limitatamente a quelli destinati alla gestione dei rischi interferenziali (cioè specifici dell'appalto).

## PROPOSTE SPECIFICHE

riportate in forma di tabella a 2 colonne così ripartite:

- 1^ Colonna: Testo del D. Lgs. 81/08
- 2^ Colonna: Proposte di modifica, riferite all'Articolo del decreto in colore rosso
- 3^ Colonna: Eventuali osservazioni/motivazioni in viola

# TITOLO I

## Testo attuale

## Modifiche proposte

## Note

Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.

303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di

sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.  
Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le

finalita' di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformita' della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle **differenze di genere, di eta'** e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Titolo I  
PRINCIPI COMUNI

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 2.  
Definizioni

C.1 lettera f) **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:**

persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Art. 1 comma 1.

Aggiungere ", alle diverse abilità (handicap)" dopo "differenze di genere, di età".

Art. 2

c.1 lettera f):

Sostituire **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** con **coordinatore del servizio di prevenzione e protezione**

Motivazione

Sostituire il termine "responsabile" con "coordinatore" è utile al fine di evitare definitivamente le confusioni di ruoli e responsabilità in materia di sicurezza e salute del lavoro (spesso viene ancora usata l'erronea definizione di "responsabile della sicurezza" riferita ad RSPP)

## ARTICOLO 2 (Definizioni)

### Introdurre:

gg) **RISCHIO ACCETTABILE**: rischio da considerare insignificante, o per le caratteristiche proprie, o in seguito all'applicazione di misure di sicurezza.

hh) **RISCHIO TOLLERABILE**: rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure per la riduzione del rischio, al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile

(definizioni tratte dalla BS 8800 del 2004)

-

### Motivazione:

Si ritiene molto interessante l'introduzione del concetto di "rischio tollerabile", e relativa definizione.

A sostegno di questa proposta, si evidenzia che:

- il concetto di "riduzione al minimo" non offre una interpretazione concreta e spesso disincentiva i datori di lavoro a perseguire una politica di miglioramento della sicurezza ("tanto quel che si fa non è mai ritenuto sufficiente ....");

- oggi è possibile, in particolare per i rischi di esposizione ad agenti chimici e fisici, il riferimento a limiti di soglia quantitativi e misurabili; per i rischi infortunistici possono invece valere definizioni di tipo qualitativo;

una classificazione di rischio che contempli il rischio tollerabile consente di distinguere e gestire con miglior efficacia azioni di miglioramento ed azioni di mantenimento dei livelli di sicurezza, permettendo così di definire obiettivi e programmi più concreti ed ottenere risultati incentivanti per un effettivo ciclo di

Titolo I  
PRINCIPI COMUNI

Capo I  
Disposizioni generali

Art. 3.  
Campo di applicazione

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

Capo II  
Sistema istituzionale

Art. 6.  
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero della salute;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- e) un rappresentante del Ministero della difesa;
- f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;

Art.3

comma 5

Introdurre al termine:

ad esclusione della  
formazione generale  
relativa ai principi di  
sicurezza ed igiene del  
lavoro.

- g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
- h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
- l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
- o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

Capo II  
Sistema istituzionale

Art. 7.  
Comitati regionali di coordinamento

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonche' uniformita' degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

Art. 6 c. 1

inserire:

**p) due esperti nominati dal  
Consiglio Nazionale Ingegneri**

Art.7

Aggiungere alla fine:

**Del Comitato Regionale di  
Coordinamento fa parte anche un  
rappresentante degli Ordini  
Provinciali degli Ingegneri**

Capo III  
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I  
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 15.  
Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la prioritarieta' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i

preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

#### Art. 22.

##### Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in **materia**.

#### Motivazioni:

Le definizioni di "norma tecnica" e di "buona prassi" risultano inserite nell'attuale Testo Unico – Titolo I.

Si ritiene opportuno citarle tra le misure generali di tutela.

Art. 15 c.1:

*Aggiungere:*

aa) l' applicazione, ove possibile, di norme tecniche di riconosciuta efficacia e di buone prassi nella realizzazione di luoghi di lavoro, macchine e impianti.

#### Motivazione:

E' indispensabile sensibilizzare i progettisti all'uso (e conoscenza) delle norme UNI e CEI attinenti ad aspetti di sicurezza

Art. 22

Inserire al termine, dopo "materia":

anche con riferimento alle norme tecniche emanate dagli organismi di cui all'allegato IX.

Capo III  
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I  
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 24.  
Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e **sicurezza sul lavoro**, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Capo III  
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I  
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 26.  
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

Art. 24

Inserire dopo “sicurezza sul lavoro”:

anche emanate dagli organismi di cui all'allegato IX.

Motivazione:

E' indispensabile sensibilizzare gli installatori all'uso (e conoscenza) delle norme UNI e CEI attinenti ad aspetti di sicurezza

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità **tecnico professionale**, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività'.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento **a quelli propri connessi allo specifico appalto**. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

## MOTIVAZIONE

Art. 26

Al comma 1 lettera a) punto

2) dopo le parole "tecnico professionale" aggiungere "di cui all'allegato XVII"

In questo modo viene garantito al committente che richiede tale documento uno strumento utilissimo per gestire la questione "autocertificazione" che sappiamo bene essere oggetto di indicazioni spesso vaghe e non soddisfacenti. Si tenga presente che anche nei cantieri di cui al TITOLO IV viene previsto nei casi più semplici l'autocertificazione dei requisiti qui indicati.

Art. 26 comma 5

Sostituire "a quelli propri connessi allo specifico appalto" con "ai rischi da interferenza" .

Sezione II  
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28.

Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve **avere data certa** e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e

Art. 28 comma 2

togliere "avere data certa".  
e sostituire con "deve essere  
datato, firmato dal  
Rappresentante dei  
Lavoratori per la Sicurezza"

addestramento.

Sezione III  
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 32.

Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sezione III  
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 33.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo

Art. 32 c. 4

inserire dopo “delle singole amministrazioni”:

**dagli Ordini e Collegi professionali,**

Motivazione:

Inserire direttamente nel testo di legge la possibilità per gli ordini e Collegi professionali di organizzare corsi di formazione senza la limitazione ai propri iscritti.

Art. 33 c.1

Sostituire” provvede” con  
“collabora con il Datore di lavoro,  
il Dirigente ed il Preposto:”

Motivazione:

Non si ritiene che tale obbligo sia a carico del Servizio di Prevenzione e Protezione, in quanto tale obbligo è già in capo alla “linea operativa” (preposti,...) ovvero i diretti responsabili dei lavoratori

di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

### Sezione III

#### SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

##### Art. 34.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

#### Art. 34 c. 2 e 3.

Sostituire i due commi con il seguente:

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli per svolgere le funzioni di RSPP e sottostare all'obbligo di aggiornamento periodico

#### Motivazione:

Parificare gli obblighi formativi tra Datore di lavoro ed RSPP "terzo" è assolutamente corretto in quanto non si giustifica in alcun modo una disparità di qualifica se si vuole ottenere un analogo livello qualitativo in materia di prevenzione e protezione.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Sezione IV  
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Art. 37.

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Art. 37 c. 3

Inserire dopo "Il datore di lavoro"  
mediante verifica  
dell'apprendimento.

Art. 37 c.12

Prima di "in  
collaborazione"  
inserire anche.

Nota:  
il riferimento corretto è all'art.  
51 anziché 50.

# TITOLO II

## Titolo II LUOGHI DI LAVORO

### Capo I Disposizioni generali

Art. 63.  
Requisiti di salute e di sicurezza

6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.

## Titolo II LUOGHI DI LAVORO

### Capo I Disposizioni generali

Art. 67.  
Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni **industriali**, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;

b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

Art. 63 comma 6

Il riferimento sembra errato: il punto da citare dell'allegato IV è il 6 (il 7 non esiste)

Art. 67 comma 1

Dopo "industriali"  
inserire "e artigianali"

### Motivazione:

In tutto il testo del decreto ed anche negli allegati (in particolare nell'allegato IV) si fa riferimento solo ad aziende industriali e/o lavorazioni industriali, mentre sarebbe opportuno inserire anche il riferimento ad

<p>3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove e' prevista la presenza di piu' di tre lavoratori.</p> <p>4. La notifica di cui al presente articolo e' valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.</p>		<p>attività artigiane.</p>
---	--	----------------------------

# TITOLO III

<p style="text-align: center;">Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p> <p style="text-align: center;">Capo I Uso delle attrezzature di lavoro</p> <p style="text-align: center;">Art. 70. Requisiti di sicurezza</p> <p>1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.</p> <p>2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.</p> <p>3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto</p>	<p>Art. 70</p> <p>In altri titoli del Decreto i requisiti di sicurezza (vedi ad esempio art 63) non sono oggetto di sanzione, ma solo gli obblighi dei soggetti responsabili (datore di lavoro, dirigenti, ...). Qui nasce il problema di quale articolo si debba sanzionare creando problemi interpretativi.</p>	
--	---	--

Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato.

### Titolo III

#### USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

##### Capo I

##### Uso delle attrezzature di lavoro

##### Art. 71.

##### Obblighi del datore di lavoro

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui

Art. 71 c.12:

Riscrivere il comma come segue:

Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma

Motivazione:

Occorre che i verificatori non abbiano alcun legame diretto o indiretto con le attrezzature oggetto della verifica. L'unico riferimento normativo

all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

### Capo III

#### Impianti e apparecchiature elettriche

#### Art. 84.

##### Protezioni dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati e che diano garanzia di "terza parte", ovvero indipendenza, imparzialità ed integrità (appendice "A" della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020)

Art. 84.

Modificare così l'articolo:

1. Il datore di lavoro, ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche, verifica che gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano auto protetti o provvede alla protezione dei fulmini con sistemi realizzati, il tutto secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

che impone la c.d. "garanzia della terza parte" è rintracciabile nell'appendice "A" della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

#### Motivazione:

Dal testo dell'articolo non sembra si tenga conto della possibilità che l'edificio, la struttura, l'attrezzatura siano autoprotetti.

Capo III

Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 87.

Sanzioni a carico del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
- b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
- c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.

2. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
- b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.

3. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:

- a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;
- b) dell'articolo 71 commi 6 e 9 e 11;
- c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
- d) dell'articolo 86, comma 3.

Art. 87

Eliminare i riferimenti all'art. 70 e trasferirli all'art. 71. (vedi considerazioni art.

Inserire al comma 1 lettera c) la sanzione per la violazione dell'art. 80 comma 1:

c) dell'articolo 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.

Motivazione:

*Non ha infatti senso non sanzionare la sicurezza intrinseca degli impianti, macchine e attrezzature elettriche che rappresentano una delle cause più frequenti di infortuni mortali*

**TITOLO V - nessuna osservazione**

## TITOLO VI - nessuna osservazione

## TITOLO VII - nessuna osservazione

## TITOLO VIII

### Capo II

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 190.  
Valutazione del rischio

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di

Art. 190

Definire cosa si intende per:

- valore di azione ;
- valore settimanale massimo corrente

avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

1) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e' documentata in conformita' all'articolo 28, comma 2.

## Capo II

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 192.

Misure di prevenzione e protezione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove cioè sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore beneficia dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

## Art. 192

Il comma 2, fa riferimento al superamento dei "valori inferiori di azione", modificando il contenuto dell'art. 49-sexies, comma 2, del 626, che si riferiva ai "valori superiori di azione".

Non si comprende se si tratti di un errore oppure se rappresenti l'effettiva volontà del legislatore di modificare la **precedente disciplina**.

--	--	--

**TITOLO IX - nessuna osservazione**

**TITOLO X - nessuna osservazione**

**Titolo XI**

Titolo XI

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 288.  
Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

Viene meno il riferimento  
alla combustione.

## TITOLO XII

--	--	--

## Titolo XII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

#### Art. 300.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituito dal seguente:

«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). - 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

#### Art. 300

Modificare come segue:

*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria **fino a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, **per una durata non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.***

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria **in misura non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive*

	<p><i>di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore non superiore a sei mesi.</i></p> <p><i>3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a <b>100 quote</b>. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a <b>tre mesi</b>.».</i></p>	
--	--	--

## TITOLO XIII

Titolo XIII NORME TRANSITORIE E FINALI		
---	--	--

Art. 306.  
Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorso novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 306

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, **fatto salvo quanto previsto all'art. 30 comma 6**, diventano efficaci **decorso un anno** dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.